

**Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 8.**

*"Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile"*

Il Decreto Legislativo n. 8 del 2010, il Governo da attuazione alla Direttiva 4 aprile 2008 n. 2008/43/Ce, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Chiarisce il provvedimento che per esplosivi occorre intendere gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 7/97 e che restano esclusi dall'applicazione del decreto medesimo:

- a) esplosivi e munizioni destinati a essere utilizzati dalle Forze armate e di Polizia;
- b) articoli pirotecnici;
- c) munizioni per uso civile;
- d) esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, sempre che siano destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;
- f) esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la loro produzione.

Il nuovo decreto istituisce un sistema di identificazione univoca degli esplosivi per uso civile (articolo 2), nonché un sistema informatico di raccolta dei dati relativi agli stessi (articolo 3).

In relazione al primo, è, in via generale, stabilito che le imprese operanti nel settore degli esplosivi devono procedere alla marcatura degli esplosivi e di ogni «*confezione elementare*», mediante una identificazione univoca, conforme al modello allegato al decreto medesimo.

Quanto al secondo, è ora istituito presso il Ministero dell'Interno un sistema informatico di raccolta dei dati sugli esplosivi per uso civile, che le imprese sono tenute a utilizzare e che è in grado di fornire la loro identificazione univoca e «*la loro tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo*».

L'articolo 4 del Decreto in commento dispone in ordine alle sanzioni relative a violazioni delle disposizioni in esso contenute, prevedendo uno specifico reato e una pluralità di illeciti puniti con sanzione amministrativa.

Quanto al reato, viene penalmente punito (e la pena edittale è l'arresto da 20 giorni a 3 mesi e l'ammenda da 20.000,00 a 200.000,00 Euro), salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque introduca nel territorio nazionale ovvero detenga oggetti esplodenti senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilità e la sicurezza dei depositi e del trasporto.

Quanto agli illeciti amministrativi, sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a 10.000,00:

- a) l'incompleta etichettatura prevista dall'articolo 2 al fine di garantire l'identificazione univoca;
- b) la mancata trasmissione in tempo reale di dati nel sistema del Ministero dell'Interno;
- c) la mancata verifica periodica trimestrale del sistema informatico dell'impresa;
- d) la omessa o incompleta comunicazione, su richiesta del Ministero, dei dati necessari per l'identificazione degli esplosivi, dei siti di produzione e negli altri casi previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera d);
- e) il mancato aggiornamento e l'indicazione dei recapiti delle persone tenute a essere reperibili al fine di comunicare, fuori degli orari di lavoro, le informazioni relative alla provenienza e alla localizzazione degli esplosivi, commercializzati o comunque detenuti limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario.